

COMUNE DI ACQUAFORMOSA

TITOLO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI E FINALITA'

ART. 01

01. ACQUAFORMOSA E' UN COMUNE DI ORIGINE ALBANESE, CUSTODE GELOSO DELLA SUA LINGUA, DELLA SUA SPECIFICA CULTURA E DELLE SUE TRADIZIONI, POPOLARI E RELIGIOSE.

02. L' AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

03. IL COMUNE NEI SUOI ATTI E NEL SIGILLO E' IDENTIFICATO CON "COMUNE DI ACQUAFORMOSA" "BASHKIA FIRMOZES" E CON IL SUO GONFALONE.

LO STEMMA E' COMPOSTO DA UNO SCUDO RAFFIGURANTE NELLA PARTE ALTA, SUL FONDO ROSSO, L' AQUILA BICIPITE ALBANESE CON L' ELMO DELL' EROE NAZIONALE ALBANESE GIORGIO CASTRIOTA SCANDERBERG; NELLA RESTANTE PARTE DUE FASCE ONDULATE AZZURRE SUL FONDO ARGENTEO; LO SCUDO E' SOVRASTATO DA UNA CORONA A NOVE MERLI GRIGI CON BASE ROSSA ED E' CIRCONDATO DA DUE FRONDE INTRECCiate DI OLIVO E DI QUERCIA LEGATE FRA LORO DA UN NASTRINO ROSSO.

04. IL GONFALONE COMUNALE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO CON LA FASCIA TRICOLORE A TRACCOLLA, O DA UN SUO DELEGATO, PUO' ESSERE PRESENTE IN CERIMONIE PUBBLICHE E MANIFESTAZIONI, O ESPOSTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE RICORRENZE, DA INDIVIDUARSI NEL RELATIVO REGOLAMENTO.

05. IL COMUNE HA LA RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA' LOCALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

06. TUTTI I CITTADINI SONO UGUALI DAVANTI AL COMUNE, SENZA ALCUNA DISTINZIONE DI RAZZA, DI CONDIZIONE PERSONALE, SOCIALE, DI LINGUA, DI CREDO RELIGIOSO E DI OPINIONE POLITICA.

07. OGNI CITTADINO E' LIBERO DI CONCORRERE ALLO SVILUPPO CULTURALE E SOCIALE DELLA COLLETTIVITA' LOCALE, ANCHE ATTRAVERSO FORME DI ASSOCIAZIONE. LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL TERRITORIO E CHE NE FACCIANO RICHIESTA VENGONO ISCRITTE IN UN APPOSITO ALBO, A SEGUITO DI DELIBERATO DELLA GIUNTA MUNICIPALE.

08. AD OGNI CITTADINO SARA' GARANTITO, IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA, LIBERO ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI, DEI QUALI DOVRA' OTTENERE COPIA A SEMPLICE RICHIESTA DA RIVOLGERE PERSONALMENTE AL SINDACO E/O AL SEGRETARIO COMUNALE, PREVIO PAGAMENTO DELLE SOLE SPESE DI DUPLICAZIONE.

ART. 02

01. IL COMUNE QUALIFICA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, POLITICA E SOCIALE, SULLA BASE DELL' AUTONOMIA, DELL' EFFICIENZA, DELL' IMPARZIALITA' E DELLA TRASPARENZA.

02. PROMUOVERE LA TUTELA DEI VALORI MORALI, CIVILI E RELIGIOSI E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, ETNICO, LINGUISTICO, STORICO; IN RIFERIMENTO ALLA SUA ORIGINE ALBANESE IL COMUNE PROMUOVE INIZIATIVE DIRETTE ALLA ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 , LETTERA """, DELLO STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA E DEGLI ARTT. 03 E 06 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA, NONCHE' ALL' ATTUAZIONE CONCRETA DEL BILINGUISMO.

03. NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE (OVE FOSSE ISTITUITA) SARA' RISPETTATO L' USO DEL CODICE LINGUISTICO MATERNO DEI BAMBINI. A TAL

FINE IL COMUNE SI ADOPERA PER SENSIBILIZZARE LE AUTORITA' E GLI ORGANISMI

- SCOLASTICI PERCHE' SI REALIZZI UNA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA CHE TENGA CONTO DELLA REALTA' LINGUISTICA ED AFFETTIVA DEI

BAMBINI, PER FAVORIRE UN ARMONICO SVILUPPO DELLA LORO PERSONALITA'.

04. NEL TERRITORIO DEL COMUNE LA TOPONOMASTICA E LA SEGNALETICA SONO BILINGUE; IL COMUNE RISPETTA PIENAMENTE LA MICROTOPONOMASTICA ORIGINALE, QUALE PATRIMONIO STORICO DELLA COMUNITA', E RIPRISTINA QUELLA ANDATA IN DISUSO O CHE ABBA SUBITO ERDATE TRASFORMAZIONI NEL TEMPO. LE INSIGNE PRIVATE BILINGUE SONO TASSATE SOLTANTO PER IL TESTO IN UNA DELLE DUE LINGUE. LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE POSSONO ESSERE SOSTENUTE, DAL COMUNE ANCHE CON AGEVOLAZIONI MATERIALI E CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' TESE A TALE SCOPO.

05. IL COMUNE ESALTA I VALORI E I DIRITTI DELL'UOMO, RICONOSCE IL RUOLO DELLA FAMIGLIA E OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN SISTEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E ASSISTENZA SOCIALE E DI DIFESA ATTIVA DELLA PERSONA, CON SPECIALE RIFERIMENTO AI MINORI, AGLI ANZIANI, AGLI HANDICAPPATI ED ALLE FASCE DI POPOLAZIONI PIU' SVANTAGGIATE, FAVORENDO LA COSTITUZIONE DI CONSULTE, AL FINE DI ACQUISIRE PARERI E PROPOSTE INERENTI LE SPECIFICHE PROBLEMATICHE, PROMUOVE E SOSTIENE EVENTUALI DENUNCE DI CITTADINI SU DIRITTI NEGATI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SANITA' ED ADERISCE ALLA CARTA DEI DIRITTI DEL MALATO. RICONOSCE E PROMUOVE L'OPERA SVOLTA DALL' UNICEF IN DIFESA DELL'INFANZIA. L'AMMINISTRAZIONE IN CONSIDERAZIONE DELL'ELEVATO RILIEVO SOCIALE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI, E' FACOLTATA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE D'INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE EDUCAZIONE SANITARIA E PREVENZIONE DELLA POPOLAZIONE.

06. IL COMUNE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI UNA CONSULTA DI GENITORI AL FINE DI PREVENIRE FENOMENI DEGENERATIVI DI PARTICOLARE RILEVANZA SOCIALE QUALI LA DROGA E LA DELINQUENZA MINORILE.

07. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI COMPETENZA, ATTUA LA TUTELA DELLE ACQUE, DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO, NEL RISPETTO ANCHE DEI PRINCIPI ISPIRATORI DEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO, IN CUI RICADE PARTE DEL SUO TERRITORIO.

08. IL COMUNE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI CON TERMINI ED ALTRE ISTITUZIONI, PROMUOVE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' CULTURALI, ECONOMICHE E PRODUTTIVE ED IN PARTICOLARE:

A) FAVORISCE LE INIZIATIVE CULTURALI, ARTISTICHE, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO;

B) PROMUOVE IL RILANCIO DEL TURISMO, STIMOLANDO LA CREAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI, ANCHE ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE ED IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO;

C) TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO E TRADIZIONALE.

D) INCORAGGIA E SOSTIENE L'ASSOCIAZIONISMO, LA COOPERAZIONE E LE FORME DI AUTOGESTIONE FRA LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI.

09. CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PIANI E

PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, PROVVEDENDO, SECONDO LA PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE E ATTUAZIONE.

10. E' PREVISTA LA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARIA, PER I CASI DI CALAMITA' NATURALE.

ART. 03

01. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL GOVERNO LOCALE.

02. FAVORISCE IL COORDINAMENTO ED IL RACCORDO CON LA REGIONE, LA PROVINCIA, LA COMUNITA' MONTANA, L'ENTE PARCO, L'UNITA' SANITARIA LOCALE, I COMUNI DEL COMPrensorio, LE ISTITUZIONI CULTURALI, IN PARTICOLARE CON L'UNIVERSITA' DELLA CALABRIA, LE AUTORITA' STATALI E RELIGIOSE, LE ASSOCIAZIONI, LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E PROFESSIONALI.

03. CONCORRE A STABILIRE FORME E CANALI DI COLLEGAMENTO CON GLI ENTI LOCALI DI ALTRI PAESI.

04. FAVORISCE LE RELAZIONI CON LE COMUNITA' DI CITTADINI EMIGRATI ALL'ESTERO, E DI IMMIGRATI NEL NOSTRO COMUNE.

05. PROMUOVE E SVILUPPA RELAZIONI UMANE E CULTURALI CON L'ANTICA MADRE PATRIA, L'ALBANIA, ELA REGIONE AUTONOMA DEL KOSOVO.

ART. 04

01. IL TERRITORIO DI ACQUAFORMOSA, ESTESO PER KMQ. 22,57 CONFINA CON I COMUNI DI: ALTOMONTE, LUNGRO, S. DONATO DI NINEA.

02. LA SEDE AMMINISTRATIVA-LEGALE E' IL PALAZZO COMUNALE CHE TROVASI IN VIA S. FRANCESCO S.N.

03. LE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI ELETTIVI, CONSIGLIO E GIUNTA MUNICIPALE, SI SVOLGONO NEGLI APPOSITI LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN CASI ECCEZIONALI, O PER PARTICOLARI ESIGENZE, PUO' TENERE LE PROPRIE RIUNIONI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI.

ART. 05

01. OGNI MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLE PIAZZE, DELLE STRADE COMUNALI E DELLA SEDE DEL PALAZZO COMUNALE E' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL PIENO RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DI QUANTO PREVISTO NEL COMMA 03 DEL PRECEDENTE ARTT. 02 .

02. SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE REGOLANO LA MATERIA, SONO ANCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE LE EVENTUALI MODIFICHE DI POPOLAZIONE E DI TERRITORIO.

TITOLO 02

ORGANI-ELETTIVI

ART. 06

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE:

- IL CONSIGLIO
- LA GIUNTA
- IL SINDACO.

ART. 07

01. IL CONSIGLIO COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

03. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, DOPO LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI VIENE EFFETTUATO NEI TERMINI DI LEGGE DAL CONSIGLIERE ANZIANO, CHE PRESIEDE LA SEDUTA.

ART. 08

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LA POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , DALLE ALTRE LEGGI

STATALI, REGIONALI E DALLO STATUTO, E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NELLO STATUTO E NEI REGOLAMENTI.

02. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

03. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE ELA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

04. DETERMINA, CON REGOLAMENTO LE GARANZIE DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA PER LE PROCEDURE DI APPALTO, DI OPERE PUBBLICHE, DI FORNITURE, DI SERVIZI, DI CONCORSO, E CRITERI E LE MODALITA' CHE DEVONO OSSERVARSI DALL'AMMINISTRAZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AIUTI FINANZIARI O DI QUALSIASI ALTRO GENERE A PERSONE, A ENTI PUBBLICI E AD ASSOCIAZIONI.

05. IL CONSIGLIO INDIVIDUA NEL PALAZZO COMUNALE UNO SPAZIO FACILMENTE ACCESSIBILE DA ADIBIRE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO, E DAI REGOLAMENTI, VERRA' ALTRESI' INDIVIDUATO UNO SPAZIO NELLA PIAZZA PRINCIPALE DEL PAESE PER DARE LA PIU' AMPIA PUBBLICITA' DEGLI ATTI.

06. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE LA FACILITA' E L'INTEGRALE LETTURA DEI PREDETTI ATTI ED AVVISI.

07. NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 09 DELLA SOPRACITATA LEGGE N. 142/90 , PROMUOVE E SOSTIENE ADEGUATE POLITICHE DI INTERVENTO, DI TUTELA, DI UTILIZZO EDI DESTINAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, NEI SETTORI AGRO-SILVO-PASTORALI, FAUNISTICO-VENATORIO TURISTICO ED ECONOMICO.

ART. 09

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE FORME E LE MODALITA' STABILITE DALLE LEGGI E DAL REGOLAMENTO COMUNALE. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SPETTANO ALLA G.M. , AL SINDACO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, A CIASCUN CONSIGLIERE, CON I LIMITI E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE, O DECESSO DEL SINDACO LE FUNZIONI DEL PRECEDENTE COMMA SONO ASSOLTE DALL'ASSESSORE ANZIANO. L'ASSESSORE DELEGATO PRESIEDE SOLTANTO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

03. L'ANZIANITA' E' DETERMINATA DALLA MAGGIORE CIFRA INDIVIDUALE ELETTORALE; IN CASO DI PARITA' PREVALE LA MAGGIORE ETA'. (LA MAGGIORE CIFRA INDIVIDUALE VA RIFERITA ALLA CONSULTAZIONE ELETTORALE).

ART. 10

MODALITA' DELLE CONVOCAZIONI

01. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI DEVE ESSERE FATTA DAL SINDACO CON AVVISI SCRITTI DA CONSEGNARSI AL DOMICILIO O A QUELLO ELETTO NEL CASO DI CONSIGLIERE NON RESIDENTE NEL COMUNE.

02. LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.

03. L'AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE CON L'ELENCO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARSI, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI LIBERI, E PER LE ALTRE SESSIONI ALMENO TRE GIORNI LIBERI, PRIMA DEL GIORNO STABILITO PER LA PRIMA RIUNIONE.

04. TUTTAVIA, NEI CASI D'URGENZA, BASTA CHE L'AVVISO, COL RELATIVO ELENCO, SIA CONSEGNATO, AI CONSIGLIERI, VENTIQUATTRO ORE PRIMA. E IN OGNI CASO DEV'ESSERE DELIBERATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE L'URGENZA STESSA SENZA L'AGGIUNTA DI ULTERIORI PUNTI ALL' O.D.G. .

05. L'ELENCO DEI PUNTI DA TRATTARSI IN CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEVE SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATA NELL'ALBO PRETORIO ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

ART. 11

SESSIONE E CONVOCAZIONI

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE CONVOCATE DAL PRIMO GENNAIO AL 15 LUGLIO E DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE.

03. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PREVISTE DALL' ARTT. 32 , SECONDO COMMA - LETTERA A) EB), NELLA LEGGE 142/90 .

04. SONO SESSIONI STRAORDINARIE QUELLE CONVOCATE DAL 16 LUGLIO AL 31 AGOSTO E, SALVO QUANTO PREVISTO DAI PRECEDENTI COMMI 20 E 03 , SONO SEDUTE STRAORDINARIE QUELLE CONVOCATE NELL'ANNO:

A) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE;
B) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. IN QUEST'ULTIMO CASO IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO IN TERMINE NON SUPERIORE A GIORNI DIECI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA.

05. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

06. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO APERTE AGLI INTERVENTI DEL PUBBLICO, SECONDO LE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 12

FUNZIONAMENTO DEL COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE SE NON INTERVIENE LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, PERO' ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO MEMBRI, TRANNE I CASI PER I QUALI LA LEGGE PREVEDE UNA PRESENZA DIVERSA DI CONSIGLIERI.

02. NEL CASO CHE SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, LE QUALI NON ERANO COMPRESI NELL'ORDINE DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON VENTiquattro ORE DOPO AVER DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI.

03. LE DELIBERAZIONI SONO APPROVATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI SALVO LE DIVERSE MAGGIORANZE RICHIESTE DALLA LEGGE.

ART. 13

CONSIGLIERI COMUNALI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE, ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA'.

02. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERI SONO RASSEGNATE AL SINDACO, CHE PUO' INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE E NON ABBISOGNANO DI PRESA D'ATTO.

03. IL CONSIGLIO ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, FATTA ECCEZIONE PER GLI ATTI INDICATI ALL'ARTT. 27, COMMA 03 E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI INTERPELLANZE E MOZIONI.

04. CIASCUN CONSIGLIERE HA DIRITTO DI AVERE PIENA INFORMAZIONE SUI PUNTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

05. CIASCUN CONSIGLIERE HA ALTRESI' DIRITTO DI INTERVENIRE NELLE DISCUSSIONI, NEI TEMPI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

06. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PUO' STABILIRE FORME DI CONTINGENTAMENTO DEI TEMPI DELLA DISCUSSIONE.

07. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PREVEDE STRUMENTI DI GARANZIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CONSIGLIERI.

08. CIASCUN CONSIGLIERE HA IL DOVERE DI PARTECIPARE AI LAVORI DEL CONSIGLIO.

ART. 14

DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTO DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO COMUNALE.
02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMANDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO".
03. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE IL DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.
04. I CONSIGLIERI DEBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI O CONTABILITA' LORO PROPRIE, VERSO I CORPI A CUI APPARTENGONO CON GLI STABILIMENTI DAI MEDESIMI AMMINISTRATI, O SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA D'INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITE O CONTABILITA' DEI LORO CONGIUNTI OD AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE DI PARENTELA O DI CONFERIRE IMPEGNI AI MEDESIMI.
05. SI ASTENGO NO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEI CORPI CUI APPARTENGONO O SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE, VIGILANZA, TUTELA.

ART. 15

DECADENZA DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA O CHE NON PARTECIPANO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, SONO DICHIARATI DECADUTI.
02. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ED IL PREFETTO PUO' PROMUOVERLA.

ART. 16

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO, E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SINDACO E AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA', O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA, ED ESERCITANO LE COMPETENZE PREVISTE DALL' ARTT. 36 DELLA LEGGE 142 DELL' 08.06.1990 .
02. QUALORA DI UNA LISTA VENGA ELETTO UN SOLO CANDIDATO, IL MEDESIMO E' CONSIDERATO CAPOGRUPPO CON TUTTE LE RELATIVE PREROGATIVE.
03. IN SENO AL CONSIGLIO POSSONO COSTITUIRSI GRUPPI MISTI, COMPOSTI ALMENO DA DUE CONSIGLIERI.

ART. 17

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE NEL SUO SENO COMMISSIONI

PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI, I CUI COMPONENTI NON POSSONO ESSERE ESTERNI AL CONSIGLIO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

05. LE COMMISSIONI COMUNALI, HANNO IL DIRITTO AD OTTENERE DALL G.M. E DAL SINDACO, NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ED AUDIZIONI DI PERSONE INTERESSATE AI PROBLEMI IN DISCUSSIONE. NON PUO' ESSERE OPPOSTO ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI IL SEGRETO D'UFFICIO.

06. LE COMMISSIONI COMUNALI NON HANNO POTERI DELIBERATIVI, MA IL PROPRIO PARERE PUO' ESSERE DISATTESO DAGLI ORGANI PREPOSTI PREVIA MOTIVAZIONE, ED IL PARERE DELLA COMMISSIONE DEVE RISULTARE IN DELIBERA.

ART. 18

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE EDI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;
- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;
- FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVE IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTO OPPORTUNO LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;
- METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONI DI PROPOSTE.

ART. 19

FUNZIONALITA' DEL CONSIGLIO

01. IL FUNZIONAMENTO E QUALSIASI ALTRA MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONSIGLIO SARANNO DISCIPLINATI CON L'APPOSITO REGOLAMENTO DA APPROVARSI ENTRO DUE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 20

LA GIUNTA COMUNALE PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.
02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLE COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.
03. ADOTTA GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 21

LA GIUNTA COMUNALE COMPOSIZIONE ELEZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO DAL VICESINDACO, E DA TRE ASSESSORI E VIENE ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO, VICESINDACO EDI ASSESSORE.
02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.
03. OLTRE I CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE, NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FARE PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, LE SORELLE, GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

ART. 22

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO TENUTO CONTO EVENTUALMENTE DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.
02. LA GIUNTA DELIBERA VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DI TRE SUOI COMPONENTI, COMPRESO IL SINDACO, E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.
03. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE E LE SEDUTE NON SONO PUBBLICHE.
04. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI FUNZIONARI DIPENDENTI E DI ESPERTI.
05. LA VOTAZIONE VIENE ESPRESSA IN FORMA PALESE, TRANNE I CASI PER I QUALI LA LEGGE PREVEDE LA FORMA SEGRETA.
06. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO LA G.M. E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL VICESINDACO O IN SUA ASSENZA DALL'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 23

ASTENSIONE

01. GLI ASSESSORI DEBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI O CONTABILITA' LORO PROPRIE, VERSO GLI ENTI CUI APPARTENGONO, CON GLI STABILIMENTI DAI MEDESIMI AMMINISTRATI, O SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO, O DI INTERESSE, LITE O

CONTABILITA' DEI LORO CONGIUNTI ED AFFINI SINO AL QUARTO GRADO, O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. DEBONO ASTENERSI PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI O APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEGLI ENTI CUI APPARTENGONO, O SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE, VIGILANZA O TUTELA.

ART. 24

ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LA LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLE COMPETENZE ESCLUSIVE DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICANO LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

- A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
- B) APPROVA LE PROGETTUALITA', PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O SEGRETARIO;
- C) ELABORA LINEE D'INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO;
- D) ASSUME ATTIVITA' D'INIZIATIVA, D'IMPULSO EDI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
- E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;
- F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;
- G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE-CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
- H) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI, PERSONE E ASSOCIAZIONI;
- I) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE, CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
- L) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO.

ART. 25

CESSAZIONE E DECADENZA

01. IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PROPOSTA E VOTATA CON LE MODALITA' ED I

TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 08.06.1990 , NUMERO 142 , IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA.

02. LA GIUNTA DECADE CON LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, CON EFFETTO DALL'ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

03. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO DECADE DALLA GIUNTA. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' ESSERE PROMOSSA DAL PREFETTO.

04. IL SINDACO E LA GIUNTA NEL CASO DI NUOVE ELEZIONI RIMANGONO IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DEI NUOVI ORGANI.

ART. 26

IL SINDACO ELEZIONI E COMPETENZE

01. IL SINDACO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO LE MODALITA' E TERMINI PREVISTI DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE NUMERO 142 DELL' 08.06.1990 "ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI". E' IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED ESERCITA LE COMPETENZE DI CUI ALL' ARTT. 36 DELLA LEGGE CITATA.

02. IL SINDACO PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO A NORMA DELL' ARTT. 11 DEL D.P.R. NUMERO 03 DEL 10.01.1957 .

03. IL SINDACO RAPPRESENTA LEGALMENTE L'ENTE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, NONCHE' ALLA ESECUZIONE DEGLI ATTI.

04. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

05. ESERCITA, ANCHE QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, LE FUNZIONI A LUI ATTRIBUITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRAINTENDE ALTRESI' ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

06. IL SINDACO E' INOLTRE COMPETENTE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE RISPETTIVE COMMISSIONI COMUNALI, A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

07. IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 32 , COMMA SECONDO, LETTERA N) DELLA LEGGE NUMERO 142/90 , O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, PROVVEDE, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, ALLE NOMINE CON UN SUO ATTO DA COMUNICARSI AL CONSIGLIO ALLA PRIMA ADUNANZA.

08. IL SINDACO HA LA FACOLTA' DI PROPORRE LA REVOCA DELL'ASSESSORE, DA DELIBERARSI DAL CONSIGLIO NEI MODI DI LEGGE.

09. IL SINDACO, OLTRE ALLA FACOLTA' DI DELEGHE AGLI ASSESSORI COMUNALI, PER SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE E SERVIZI, PUO' RILASCIARE DELEGHE ANCHE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER INCARICHI E FUNZIONI.

10. IL SINDACO PUO' SOSPENDERE CAUTELATIVAMENTE I DIPENDENTI COMUNALI, RIFERENDONE ALLA G.M. NELLA SUA PRIMA ADUNANZA ED INFORMANDO ANCHE LE OO.SS. , SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER GRAVI E COMPROVATI MOTIVI.
11. PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE.
12. IMPARTISCE LE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE, IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA, SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI I SERVIZI ED UFFICI.

ART. 27

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA

01. LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL' APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL' AZIONE DA QUESTI SVOLTA.
02. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI ED APPREZZAMENTI SU "PERSONE", IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL' ARGOMENTO IN "SEDUTA PRIVATA".
03. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITE DAL REGOLAMENTO.
04. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA' ED E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

ART. 28

SOSTITUZIONE DEL SINDACO

01. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO, IL SINDACO E' SOSTITUITO DAL VICESINDACO CHE NE ESERCITA LE FUNZIONI VICARIE. LE SPECIFICHE ATTRIBUZIONI E LE MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE STESSE SARANNO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO.
02. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO E DEL VICESINDACO, LE FUNZIONI SONO ASSUNTE DALL' ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 29

RIMOZIONE E SOSPENSIONE ORGANI

01. IL SINDACO, GLI ASSESSORI E I CONSIGLIERI, POSSONO ESSERE RIMOSI DALLA CARICA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NEI CASI DI CUI ALL' ARTT. 40 DELLA LEGGE NUMERO 142 DELL' 08.06.1990 , COMMA SECONDO.
02. IN ATTESA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE, IL PREFETTO, IN PRESENZA DI MOTIVI GRAVI ED URGENTI, PUO' SOSPENDERE I SOGGETTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.
03. IL SINDACO, GLI ASSESSORI ED I CONSIGLIERI COMUNALI SONO SOSPESI DALLE FUNZIONI CON PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO NEI CASI

PREVISTI DAI COMMI PRIMO E SECONDO DELL' ARTT. 15 DELLA LEGGE NUMERO 55 DEL 19.03.90 ; GLI STESSI DECADONO NELLE IPOTESI DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 15 DELLA PREDETTA LEGGE.

TITOLO 03

ORGANI UFFICI

ART. 30

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, FATTO SALVO IL PRINCIPIO PER IL QUALE I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI

ELETTIVI MENTRE L' ATTIVITA' GESTIONALE E' ATTRIBUITA AGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, ESERCITA LE COMPETENZE DI CUI ALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 142 DELL' 08.06.90 NEL PIENO RISPETTO DEGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE.

02. A NORMA DELL' ARTT. 52 DELLA LEGGE 142 DELL' 08.06.1990 , SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, COORDINANDONE L' ATTIVITA' ED ASSICURANDO LA RISPETTIVA AUTONOMIA. CURA L' ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COMUNALI E PROVVEDE, COSI', CON PIENA RESPONSABILITA', ALL' ATTUAZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL' ENTE ESERCITA L' ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D' INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI, I CUI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO, CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA E, SE DOVUTO, AL CONSIGLIO COMUNALE (SOLO PER GRAVI E COMPROVATI MOTIVI).

ART. 31

ATTRIBUZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ADOTTA GLI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORINO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO COMUNALE AD ORGANI ELETTIVI.

02. IL SEGRETARIO PARTECIPA CON FUNZIONI CONSULTIVE, REFERENTI E DI ASSISTENZA ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL' ENTE, NE CURA LA VERBALIZZAZIONE E SOTTOSCRIVE I VERBALI STESSI.

03. IL SEGRETARIO NON PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI NEL CASO DI ATTI DI INTERESSE PERSONALE O DI CONGIUNTI ENTRO IL QUARTO GRADO.

04. ESPRIME IL PARERE DI LEGITTIMITA' SULLE PROPOSTE DELLE DELIBERAZIONI, ISTRUITE DEI PRESCRITTI PARERI DEI RESPONSABILI DEI COMPETENTI UFFICI E SERVIZI, DA SOTTOPORRE ALL' ESAME DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA E DEL C.C. .

05. CURA L' ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DEL SINDACO, NE DISPONE L' ESECUZIONE DA PARTE DEI TITOLARI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, ESERCITANDONE, OVE NECESSARIO, TUTTI I POTERI SOSTITUTIVI.

06. IL SEGRETARIO, ANCORA ESERCITA TUTTE LE FUNZIONI STABILITE DA OGNI NORMA DI LEGGE STATALE, REGIONALE, DI REGOLAMENTO, E LE

SEGUENTI:

A) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI APPALTO DI GARE, DI CONCORSO ED HA LA RESPONSABILITA' DELLE RISPETTIVE ORGANIZZAZIONI E PROCEDURE, SALVO L'AFFIDAMENTO DI TALE FUNZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;

B) ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE, AUTENTICA LE SCRITTURE PRIVATE E GLI ALTRI CONSENTITI DALLA LEGGE NEI QUALI L'ENTE

E' PARTE, HA INTERESSE O E' DESTINATARIO, STIPULATI DA ALTRI SOGGETTI;

C) A MEZZO DEI NECESSARI PROVVEDIMENTI, ASSICURA L'APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PREVISTE DALLA LEGGE NUMERO 142 DELL' 08.06.1990 , DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO;

D) ATTUA LA FUNZIONE CERTIFICATIVA, PUBBLICISTICA E DI VISURA DEGLI ATTI, DEI PROVVEDIMENTI E DI INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE, E L'UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI NELL'INTERESSE DEI CITTADINI, SECONDO LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO;

E) ADOTTA, SECONDO IL REGOLAMENTO, GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, AVENTI RILEVANZA ESTERNA, INERENTI ALLE SUE FUNZIONI E COMPETENZE, NONCHE' QUELLI VOLTI A GARANTIRE IL DIRITTO DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI AGLI ATTI E ALLA INFORMAZIONE, DISPONENDO IL RILASCIO DELLE COPIE.

ART. 32

IL VICE SEGRETARIO

01. POTRA' ESSER ISTITUITO, IN PIANTA ORGANICA, IL POSTO DI VICE-SEGRETARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO, PER COADIUVARLO O SOSTITUIRLO NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO. PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI NECESSARI PER LA NOMINA A VICE-SEGRETARIO, ESSI SARANNO PREVISTI NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 33

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI, E GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL MEDESIMO PERSONALE.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI, ALLO STATUTO, AGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI ED AI REGOLAMENTI.

03. IL COMUNE, CON APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINA:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

B) IL PROCEDIMENTO PER LE ASSUNZIONI;

C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI; (LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE SARANNO REGOLATI DALL'APPOSITA LEGGE PREVISTA DALL' ARTT. 52 COMMA SECONDO DELLA 142/90);

D) LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI TITOLARI DEI VARI SERVIZI PER

L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;

E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) I DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE;

G) LE GARANZIE DEL PERSONALE PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERTA' E DEI DIRITTI SINDACALI.

ART. 34

RESPONSABILITA'

01. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DISCIPLINA SECONDO LE NORME PREVISTE DAL D.P.R. N. 03 DEL 10.01.1957 , SULLO STATO GIURIDICO DEGLI IMPIEGATI STATALI, GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI, LE MODALITA' DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E LE SANZIONI.

02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COSTITUITA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO, ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DALL'ENTE, SECONDO LE MODALITA' DEL REGOLAMENTO.

ART. 35

UFFICI E SERVIZI COMUNALI

01. IL COMUNE ORGANIZZA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI SULLA BASE DI CRITERI DI AUTONOMIA, ECONOMICITA' E FUNZIONALITA', AL FINE DI PERSEGUIRE L'EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELL'INTERESSE DEI CITTADINI.

02. GLI UFFICI E I SERVIZI, COORDINATI DAL SEGRETARIO COMUNALE, NELL'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ASSICURANO L'IMPARZIALITA' E IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE.

03. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE FISSATA NEL REGOLAMENTO, SI ARTICOLA IN UFFICI, SERVIZI E UNITA' OPERATIVE, TRA DI ESSI COORDINATI FUNZIONALMENTE ALLO SCOPO DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI PROGRAMMATI DAGLI ORGANI COMUNALI.

04. IL COMUNE, RICORRENDO MOTIVI DI CONVENIENZA, ECONOMICITA' E MAGGIORE EFFICIENZA, PUO' PROMUOVERE E ATTUARE FORME DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI, CON COMUNI LIMITROFI, CON LA COMUNITA' MONTANA E LA PROVINCIA, ATTRAVERSO AZIENDE SPECIALI, CONSORZI, CONVENZIONI COME STABILITO DAGLI ARTT. 23 , 24 , 25 , LEGGE 08.06.90 N. 142 .

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEBONO ESSERE ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE A TUTELA DEGLI UTENTI, SECONDO QUANTO SPECIFICATO NEL REGOLAMENTO.

ART. 36

GESTIONE DEI SERVIZI

01. I SERVIZI DI MODESTE DIMENSIONI E CARATTERISTICHE, PER LE QUALI E' OPPORTUNO ESCLUDERE LA COSTITUZIONE DI UNA AZIENDA SPECIALE O DI UNA ISTITUZIONE, POSSONO ESSERE GESTITI DAL COMUNE IN ECONOMIA.

02. IL COMUNE IN PRESENZA DI MOTIVI ECONOMICI, TECNICI, CONVENIENTI ED OPPORTUNI, PUO' AFFIDARE IN APPALTO, IN CONFORMITA' DELLE

PROCEDURE, MODALITA', CRITERI E TERMINI STABILITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI A:

A) COOPERATIVE;

02. PRIVATI MUNITI DEI REQUISITI DI LEGGE E CHE FORNISCANO ADEGUATA ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SCRUPOLOSITA' IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO;

03. AZIENDE SPECIALI E SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENZA DI CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

ART. 37

CONVENZIONI CONSORZI

01. IL C.C. SU PROPOSTA DELLA G.M. DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARE CON ALTRI COMUNI ELA PROVINCIA, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI.

04. A QUESTO FINE IL C.C. APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE A SENSI DEL PRECEDENTE COMMA UNO UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

05. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

06. IL SINDACO O SUO DELEGATO FA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

ART. 37 BIS

UNIONE E FUSIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 37 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALA COLLETTIVITA'.

02. L'ATTO COSTITUTIVO ED IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE SONO APPROVATI CON UNICA DELIBERAZIONE DAI SINGOLI CONSIGLI COMUNALI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. L'ELEZIONE DEGLI ORGANI E DEI SERVIZI DA UNIFICARE SARANNO DEMANDATI AI REGOLAMENTI.

04. QUALSIASI DECISIONE DEGLI ORGANI DELL'UNIONE DEVE ESSERE SUCCESSIVAMENTE RATIFICATA O MENO DAI SINGOLI CONSIGLI COMUNALI.

05. ENTRO 10 ANNI DALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI SI POTRA' PROCEDERE ALLA FUSIONE SOLO SE GLI ORGANI DELL'UNIONE ED I CONSIGLIERI COMUNALI DELIBERERANNO IN TAL SENSO, IN CASO CONTRARIO L'UNIONE E' SCIOLTA.

TITOLO 04**PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO****ART. 38**

01. A TUTTI I CITTADINI E' GARANTITA LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, PRODUTTIVI DI

CONSEGUENZE GIURIDICHE NEI LORO CONFRONTI E DELLA COLLETTIVITA'.

02. SALVA RIMANENDO LA FACOLTA' DELL' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI, NON RICORRENDO PARTICOLARI ESIGENZE DI UN CELERE SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E NEI LIMITI DI LEGGE, IL COMUNE E' TENUTO A COMUNICARE A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI DIRETTAMENTE, A QUELLI IL CUI INTERVENTO E' NECESSARIO, NONCHE' AGLI ALTRI INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI, NEI CUI CONFRONTI IL PROVVEDIMENTO POTREBBE RECARRE PREGIUDIZIO:

A) L' INIZIO DEL PROCEDIMENTO;

B) L'UFFICIO E IL TITOLARE RESPONSABILE;

C) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;

D) LE MODALITA' E I TERMINI PER OTTENERE NOTIZIE E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

03. IL COMUNE, QUALORA LA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DOVESSE INTERESSARE UN ELEVATO NUMERO DI DESTINATARI O ESSERE PARTICOLARMENTE ONEROSA, PUO' EFFETTUARLA CON MEZZI DIVERSI DI INFORMAZIONE.

04. I SOGGETTI AVENTI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI, HANNO DIRITTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, EVENTUALMENTE PER LORO PREGIUDIZIEVOLE, DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, DI PRESENTARE DIFESE, DOCUMENTI E MEMORIE, DEI QUALI, SE DISATTESI, IL COMUNE DEVE COMUNICARE LE PROPRIE MOTIVATE DETERMINAZIONI.

TITOLO 05**ART. 39****FORME DI CONSULTAZIONE PARTECIPAZIONE**

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI E I SOGGETTI COLLETTIVI, POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO, AGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, SECONDO MODI, FORME E TEMPI DEL REGOLAMENTO INTERROGAZIONI, ISTANZE, RELATIVE A DETERMINARE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, E PETIZIONI, ANCHE COLLETTIVE, PER ESPORRE COMUNI NECESSITA' O SOLLECITARE PROVVEDIMENTI SOPRA QUESTIONI O PROBLEMI DI INTERESSE GENERALE.

02. I COMPETENTI ORGANI COMUNALI SONO TENUTI A RISPONDERE ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI.

03. I CITTADINI, NEL NUMERO STABILITO DAL REGOLAMENTO, POSSONO AVANZARE PROPOSTE MOTIVATE, CON RICHIESTA DELL' ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI, AL SINDACO, CHE HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERLE, ENTRO IL TERMINE DI GIORNI QUINDICI DALLA PRESENTAZIONE, ALL'ORGANO COMPETENTE.

04. LE PROPOSTE DEVONO CONTENERE I PARERI DEI TITOLARI DEGLI UFFICI O DEI SERVIZI COMPETENTI, DEL SEGRETARIO COMUNALE E

L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

05. SALVI I POTERI E LE FACOLTA' DISCREZIONALI DELL'ENTE, I COMPETENTI ORGANI, SENTITI I PROPONENTI ENTRO GIORNI QUINDICI DAL RICEVIMENTO DELLA PROPOSTA, POSSONO ELABORARE UNA BOZZA DI CONVENZIONE DA SOTTOPORRE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. TALE BOZZA,

SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DI TERZI E FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, DEVE CONTENERE TUTTI GLI ELEMENTI ATTI A DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, OVVERO, NEI CASI DI LEGGE, QUELLO DOVUTO IN SUA SOSTITUZIONE.

06. IL COMUNE, PER ASSICURARE AI CITTADINI EFFETTIVI CONTROLLI DEMOCRATICI SULL'ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, PUO' PROMUOVERE D'INTESA CON I TITOLARI E SU INIZIATIVA DEL SINDACO ASSEMBLEE PUBBLICHE DEGLI UTENTI.

ART. 40

REFERENDUM PROPOSITIVI E ABROGATIVI

01. IL COMUNE SU RICHIESTA DI UN DECIMO DEGLI ELETTORI, O DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PUO' PROMUOVERE REFERENDUM PROPOSITIVI O ABROGATIVI SU TUTTE LE MATERIE E GLI ATTI DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE. LE RELATIVE CONSULTAZIONI NON POSSONO COINCIDERE CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE SEGUENTI MATERIE:

- A) TRIBUTI LOCALI, STATALI, BILANCIO E MUTUI;
- B) STRUMENTI URBANISTICI;
- C) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONI E NOMINE;
- E) ATTIVITA' AMMINISTRATIVE COMUNALI, VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI;
- F) MATERIE CHE SIANO STATE OGGETTI DA CONSULTAZIONE NEGATIVA REFERENDARIA NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

ART. 41

QUESITI EFFICACIA

01. I QUESITI REFERENDARI DEBONO ESSERE PRESENTATI SOTTO FORMA DI ARTICOLI, O DI SCHEMA DI DELIBERAZIONE SE L'INIZIATIVA E' PRESA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. L'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM E' SOTTOPOSTA E DICHIARATA DA UN COMITATO, ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, COMPOSTO DA UN MAGISTRATO, UN AVVOCATO O DA UN DOCENTE UNIVERSITARIO DI DIRITTO E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DI ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CUI AL COMMA PRIMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, I TERMINI D'INDIZIONE DEL REFERENDUM, LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI E LA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI.

04. LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA NON AVRA' LUOGO SE, NEI CASI E NEI TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, IL CONSIGLIO DELIBERA IN MANIERA DEL TUTTO CONFORME AI QUESITI REFERENDARI AMMESSI.

05. LE PRONUNCE REFERENDARIE, OLTRE ALLE MATERIE DI CUI AL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO NUMERO 38 , NON POSSONO INTERESSARE ATTI AMMINISTRATIVI CON CARATTERE VINCOLANTE PER IL COMUNE.

06. IL REFERENDUM E' VALIDO SOLO SE PARTECIPA IL CINQUANTA PER CENTO PIU' UNO DEGLI AVENTI DIRITTO.

07. IL REFERENDUM SI SVOLGE IN SOLA GIORNATA.

ART. 42

AZIONE POPOLARE DIRITTO D'INFORMAZIONE

01. CIASCUN ELETTORE PUO' FARE VALERE, SECONDO LE PROCEDURE DI LEGGE, DAVANTI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE LE AZIONI E I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

02. SALVE ESPRESSE LIMITAZIONI DI LEGGE, DI REGOLAMENTO, O DI DISPOSIZIONI MOTIVATE DEL SINDACO A TUTELA DI INTERESSE PERSONALI O PUBBLICI, TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE SUE ISTITUZIONI, DEI SERVIZI SONO PUBBLICI.

03. IL COMUNE, ALLO SCOPO DELLA MASSIMA INFORMAZIONE, SI AVVALE, DI NORMA, DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E PUO' SERVIRSI DI ALTRI MEZZI IDONEI PER OTTENERE UN'INFORMAZIONE TEMPESTIVA ED ESATTA.

04. PER L'ATTUAZIONE PIENA DEL DIRITTO D'INFORMAZIONE, LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEI CITTADINI IN ORDINE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, DISCIPLINA, NEL RISPETTO DEI RELATIVI PRINCIPI, ANCHE LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 DELLA LEGGE N. 241 DEL 07.08.1990 .

TITOLO 06

ART. 43

ORDINAMENTO FINANZIARIO

01. IL COMUNE, NEL RISPETTO DELLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE, HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE E' DOTATO DI AUTONOMIA PROTESTA IMPOSITIVA IN RIFERIMENTO AI PRECETTI COSTITUZIONALI ED AI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE.

ART. 44

LA FINANZA COMUNALE

01. COSTITUISCONO LA FINANZA COMUNALE:

A) IMPOSTE PROPRIE;

B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;

C) ENTRATE PROPRIE, COMPRESSE QUELLE DI NATURA PATRIMONIALE;

D) RISORSE PER INVESTIMENTI ED ALTRE ENTRATE DI DIVERSA NATURA.
02. LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE, I CONTRIBUTI ED I CORRISPETTIVI DEI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE, SONO DI E PERTINENZA DEL COMUNE.

03. AL COMUNE DEVONO ESSERE GARANTITE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE DALLO STATO, DALLA REGIONE, OVE QUESTI DISCIPLINANO CON LEGGE LA GRATUITA' DI SERVIZI COMUNALI, OVVERO STABILISCONO PREZZI O TARIFFE AL DI SOTTO DEL COSTO EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI.

ART. 45

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ED IL BILANCIO PLURIENNALE SONO GLI STRUMENTI CON I QUALI VIENE DEFINITA LA PROGRAMMAZIONE DELL' ATTIVITA' DEL COMUNE E LA INDICAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ANNO SUCCESSIVO, UNITAMENTE AGLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI, ED IL BILANCIO PLURIENNALE RIFERITO ALLA SOLA COMPETENZA E CON LA DURATA PARI A QUELLA REGIONALE VANNO DELIBERATE ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO.

03. I PREDETTI STRUMENTI CONTABILI-FINANZIARI SONO CARATTERIZZATI DAI PRINCIPI DELL' ANNUALITA', UNIVERSALITA', VERIDICITA', LEGALITA', INTEGRITA', PUBBLICITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO FINANZIARIO ED ESPOSTI IN TUTTI I LORO ELEMENTI CON CHIAREZZA, SPECIFICAZIONE E INDICAZIONE DEI PROGRAMMI, DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI.

04. PENA LA NULLITA' DI DIRITTO DEL RELATIVO ATTO AMMINISTRATIVO, PUO' ESSERE ASSUNTO ALCUN IMPEGNO DI SPESA SENZA L' ATTESTAZIONE DELLA REALE COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL' UFFICIO RAGIONERIA.

ART. 46

PREDISPOSIZIONE BILANCIO E PARTECIPAZIONE

01. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE, D' INTESA CON LA COMPETENTE COMMISSIONE COMUNALE, PREDISPORRE IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E GLI ALTRI ATTI FINANZIARI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 48 , NONCHE' PRECISARE CONGIUNTAMENTE I PROGRAMMI E GLI OBIETTIVI DA SOTTOPORRE AL PARERE CONSULTIVO DEGLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, ESPRESSO SECONDO LE MODALITA' E I TEMPI FISSATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 47

APPROVAZIONE

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E IL BILANCIO PLURIENNALE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA E A MAGGIORANZA DI VOTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI AL COMUNE ENTRO IL PREVISTO TERMINE DEL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AL COMMA 03 DELL' ARTT. 48 .

02. I PREDETTI DOCUMENTI CONTABILI FINANZIARI NELLA RIUNIONE DI SECONDA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO SONO APPROVATI CON LA PRESENZA DI META' DEI CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA E A MAGGIORANZA DI VOTI.

ART. 48

RISULTATI DI GESTIONE CONTO CONSUNTIVO

01. I RISULTATI DI GESTIONE RELATIVI AI CONTI CONSUNTIVI ED A QUELLI CONSEGUITI PER I SERVIZI, I PROGRAMMI E GLI INTERVENTI SONO INDIVIDUATI ATTRAVERSO LA CONTABILITA' ECONOMICA ED ESPOSTI CON APPOSITO RENDICONTO DI NATURA FINANZIARIA E PATRIMONIALE, CON ALLEGATO IL CONTO DI BILANCIO E QUELLO DI PATRIMONIO.

02. LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE SUI RISULTATI OTTENUTI IN RELAZIONE ALLE RISORSE APPLICATE ACCOMPAGNA IL PREDETTO RENDICONTO.

03. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO CON LA PRESENZA E LA MAGGIORANZA DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO.

ART. 49

IL CONTROLLO INTERNO REVISORI DEI CONTI

01. IL REVISORE DEI CONTI E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, SCELTO TRA GLI ESPERTI AVENTI I REQUISITI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 EGLI DOVRA' ANCHE POSSEDERE I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE, NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA', IN ALCUNO DEI CASI DI CUI AL COMMA 06 DELL' ARTT. 06 QUINQUES DELLA LEGGE N. 80 DEL 15.03.1991 .

02. IL REVISORE DEI CONTI DURA IN CARICA TRE ANNI, PUO' ESSERE RIELETTO PER UNA SOLA VOLTA, NON E' REVOCABILE, TRANNE IN CASO DI INADEMPIENZA AL SUO INCARICO. IN TALE IPOTESI LA REVOCA E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO SEGRETO EA MAGGIORANZA DI VOTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. NEL CASO DI MANCATA ELEZIONE O DI MANCATA REVOCA NELLA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LA PRESENZA E LA MAGGIORANZA DI VOTI PREVISTE DAI PRECEDENTI COMMI, IL REVISORE E' ELETTO O REVOCATO NELLA RIUNIONE DI SECONDA CONVOCAZIONE CON VOTO SEGRETO, CON LA PRESENZA DI ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA ED A MAGGIORANZA DI VOTI.

ART. 50

DIRITTI E DOVERI DEL REVISORE

01. IL REVISORE DEI CONTI VIGILA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DEL COMUNE E COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO LE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ELABORA ALL'UOPO UN'APPOSITA RELAZIONE DA UNIRE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO. LA RELAZIONE PUO'

CONTENERE RILIEVI E SUGGERIMENTI VOLTI AD UNA MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

03. IL REVISORE DEI CONTI HA DIRITTO DI ACCEDERE AGLI ATTI E AI DOCUMENTI DEL COMUNE E PUO' PARTECIPARE, SE RICHIESTO E SENZA DIRITTO AL VOTO, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, PER ESPRIMERE IL SUO PARERE SU ARGOMENTI O PROBLEMI SPECIFICI.

04. IL REVISORE ADEMPIE AL PROPRIO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO, RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI E RIFERISCE AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE SU OGNI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE, EVENTUALMENTE ACCERTATA.

05. IN CASO DI RISCONTRATE GRAVI IRREGOLARITA' RICHIEDE AL SINDACO LA RIUNIONE IMMEDIATA DEL CONSIGLIO PER POTER RIFERIRE AL RIGUARDO.

TITOLO 07

ART. 51

APPALTI E CONTRATTI

01. IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ATTIVITA' DI ISTITUTO IL COMUNE, NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, ALL'UOPO PREDISPOSTI, PROVVEDE AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, AGLI ACQUISTI E ALLE VENDITE, AGLI EFFETTI, ALLE PERMUTE E ALLE LOCAZIONI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI E' PRECEDUTA DALLA RELATIVA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA, SECONDO

LA RISPETTIVA COMPETENZA E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGGE PRESCRITTE.

03. LA DELIBERAZIONE DEVE CONTENERE ESPRESSAMENTE:

A) IL FINE CHE SI INTENDE RAGGIUNGERE COL CONTRATTO;
B) LA FIRMA E L'OGGETTO DEL CONTRATTO E LE CLAUSOLE ESSENZIALI;
C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE FISSATE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E LE RAGIONI SU CUI SI FONDANO.

04. PER LA STIPULAZIONE DI OGNI CONTRATTO IL COMUNE SI UNIFORMA ALLE PROCEDURE DI CUI ALLA NORMATIVA DELLA CEE (COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA), RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

05. IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE ED IN SEDE STIPULAZIONE DEI CONTRATTI SI COSTITUISCE IL SINDACO O IN SUA VECE IL VICESINDACO O UN ASSESSORE APPOSITAMENTE DELEGATO, AUTORIZZATO DALL'APPOSITA DELIBERAZIONE.

ART. 52

REGOLAMENTI: PUBBLICAZIONE ENTRATA IN VIGORE

01. DOPO L'APPROVAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO, I REGOLAMENTI COMUNALI SONO PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA STESSA PUBBLICAZIONE.

02. FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI SI OSSERVANO LE NORME PREVISTE DAI PRECEDENTI, NON INCOMPATIBILI CON LA LEGGE N. 142 DELL' 08.06.1990 E CON IL PRESENTE STATUTO.

TITOLO 08

ART. 53

MODIFICAZIONE REVISIONE ABROGAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA PREVISTA DAI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 04 , DELLA LEGGE N. 142 DELL' 08.

06. 1990 , DELIBERA LA MODIFICAZIONE LA REVISIONE E L' ABROGAZIONE DELLO STATUTO.

02. LA PROPOSTA DI MODIFICAZIONE O DI ABROGAZIONE DELLO STATUTO, SENTITO IL PARERE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, DA RICHIEDERSI TRENTA GIORNI PRIMA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, E' INVIATA IN COPIA AI CONSIGLIERI COMUNALI E DEPOSITATA PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE.

03. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI REVISIONE O DELL' ABROGAZIONE DELLO STATUTO DEVE ESSERE PRESENTATA AL CONSIGLIO COMUNALE CON LA BOZZA DEL NUOVO STATUTO.

ART. 54

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L' APPROVAZIONE DELL' ORGANO DI CONTROLLO, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA ED E' AFFISSO ALL' ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA ED IL SINDACO NE INVIA COPIA MUNITA DELLE CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE, AL MINISTERO DELL' INTERNO PER L' INSERIMENTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER ASSICURARE LA PIU' AMPIA CONOSCENZA AI CITTADINI, ALLE ASSOCIAZIONI DI QUALSIASI SPECIE ED ALLE ISTITUZIONI, PROMUOVE TUTTE LE INIZIATIVE RITENUTE NECESSARIE ED OPPORTUNE.